

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, recante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”.

Referente UL Giustizia: Dott. Luca Venditto
magistrato addetto Ufficio Legislativo Ministero della giustizia
06/68852315

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La proposta normativa, con carattere di novella, modifica, in materia oggetto di delegificazione (ai sensi dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2.) la vigente disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari.

A livello primario, la legge 24 aprile 1941, n. 392 stabilisce l’obbligo, per i comuni ove hanno sede gli uffici giudiziari, di farsi carico di talune voci di spesa necessarie per il funzionamento e la gestione delle strutture giudiziarie. Il d.P.R. 4 maggio 1998, n. 187 reca disposizioni regolamentari riguardanti:

- la determinazione del contributo, che avviene annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e dell’interno, su richiesta dei comuni e previo parere della commissione di manutenzione istituita a livello territoriale (art. 1);
- il procedimento di erogazione del contributo medesimo, che prevede la corresponsione di due rate, di cui la prima in acconto della misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell’anno precedente (art. 2);
- l’istituzione, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni di manutenzione, che sulle richieste di contributo avanzate dai comuni esprimono un parere, inoltrato immediatamente al Ministero della giustizia (art. 3).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La modifica del procedimento di erogazione del contributo spettante ai comuni in forza dell’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, si rende necessaria al fine di superare l’attuale criterio di determinazione del contributo effettuato su richiesta delle singole amministrazioni locali.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere mediante il presente intervento regolatorio consiste nell’attuale incertezza ed imprevedibilità delle spese rimborsabili ai comuni, senza peraltro che

l'amministrazione centrale possa effettuare una adeguata programmazione dei costi per l'erogazione dei contributi stessi.

E' quindi apparsa evidente la necessità di determinazione di un *budget* massimo erogabile al singolo comune, attraverso l'adozione di un decreto interministeriale finalizzato a fissare l'importo complessivo del contributo sulla base dei costi *standard* per categorie omogenee dei beni e servizi, tenuto conto del bacino di utenza e dell'indice di sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. In tal modo diviene possibile pervenire ad una razionalizzazione delle spese, ad una previsione delle stesse e ad una incentivazione dei risparmi.

Va rilevato che, con riferimento all'ultimo quinquennio disponibile, l'ammontare dei rimborsi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari è stato la seguente : 2007 – euro 227 milioni; 2008 – euro 227 milioni; 2009 – euro 403 milioni; 2010 –euro 297 milioni; 2011 – euro 302 milioni.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il risultato che si intende ottenere mediante l'intervento normativo è quello di una maggiore razionalizzazione e di un sicuro contenimento delle spese che il Ministero è chiamato a rimborsare ai comuni per il mantenimento e la gestione degli uffici giudiziari.

Al fine di verificare il grado di successo raggiunto attraverso le modifiche normative, sarà possibile confrontare le erogazioni effettuate con l'attuale regime con quelle disposte per effetto dell'entrata in vigore del presente intervento regolatorio.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Amministrazione centrale della giustizia, singoli uffici giudiziari, commissioni di manutenzione istituite ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 4 maggio 1998, n. 187, amministrazioni comunali legittimate ad ottenere i rimborsi statali.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nel corso dell'istruttoria AIR, non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all'amministrazione pubblica; la stessa si è pertanto limitata all'apporto delle competenze interne al Ministero della giustizia ed in particolare del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, nonché della relativa Direzione Generale risorse materiali beni e servizi.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).

Non è stato possibile percorrere l'opzione zero per la necessità di adeguare l'ordinamento interno alle sopra esposte esigenze di modifica.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non è stato possibile considerare opzioni alternative in quanto era necessario intervenire con norma secondaria dovendosi procedere a modifica di altre norme secondarie, in un contesto

normativo delegificato. Nel merito, nell'ambito dell'amministrazione non sono emerse soluzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento prende le mosse dall'analisi statistica delle problematiche derivanti dall'applicazione della disciplina attualmente vigente, fornendo l'unica soluzione possibile alle questioni evidenziate dall'analisi effettuata.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Dall'intervento regolatorio non derivano svantaggi.

Dall'intervento derivano invece importanti vantaggi, in particolare:

- 1) razionalizzazione delle spese rimborsabili ai comuni mediante la fissazione di un *budget* massimo;
- 2) tendenziale uniformità delle spese rimborsabili, calcolate sulla base di costi *standard* e per categorie omogenee;
- 3) incentivazione alla realizzazione di risparmi di spesa da parte dei comuni, attesa la previsione specifica della destinazione di una quota di detti risparmi al fondo di sede (con funzione incentivante per i dipendenti dell'amministrazione giudiziaria).

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio non pone obblighi informativi a carico dei destinatari diretti o indiretti del provvedimento.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione perchè non sono emerse soluzioni alternative né dal punto di vista giuridico né nel merito.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'attuazione dell'intervento verrà effettuato con modalità che non prevedono l'impiego di nuove risorse, utilizzando le strutture ed il personale di cui l'amministrazione è dotata. Pertanto non si rinvergono fattori impeditivi per l'adozione delle nuove norme.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

La modifica non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, l'obiettivo di razionalizzazione della spesa in vista della percezione del rimborso forfettizzato è assai probabile che spinga verso una più concorrenziale offerta di beni e servizi.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Ministero della giustizia e amministrazioni comunali interessate.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, salva l'ordinaria pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della giustizia.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo ed il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia con le modalità e le strutture esistenti, anche al fine della prevista adozione annuale dei decreti ministeriali attuativi. Tali attività non comportano ulteriori ed aggiuntivi oneri per la finanza pubblica.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il decreto sarà sottoposto a V.I.R. con cadenza biennale a cura del Ministero della giustizia, nella quale saranno principalmente valutati i seguenti parametri:

- effettiva diminuzione del contributo dovuto ai comuni;
- raggiungimento di una tendenziale uniformità della misura dei rimborsi complessivi;
- frequenza del ricorso all'erogazione del contributo ove ricorrano esigenze eccezionali non prevedibili.

Analisi tecnico-normativa

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *“Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, recante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*.

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

Amministrazioni concertanti: Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e Ministro dell'economia e delle finanze

Referente UL Giustizia: dott. Luca Venditto – magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.
tel. 06.68852315 – email luca.venditto@giustizia.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo in esame ha la finalità di incidere, mediante la modifica della disciplina attualmente prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, sul procedimento per la concessione dei contributi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei comuni presso i quali i predetti uffici hanno sede. L'obiettivo è quello di modificare il predetto meccanismo di erogazione, rendendo la spesa in questione più facilmente controllabile da parte dell'amministrazione della giustizia e, contemporaneamente, incentivando l'instaurarsi di virtuose prassi di corretta gestione dei flussi finanziari mediante la destinazione di parte dei risparmi ottenuti in favore degli enti locali interessati.

L'iniziativa si pone coerentemente nel solco del programma di Governo finalizzato a razionalizzare le spese ed appare comunque complementare alla riforma concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie di recente attuata con l'emanazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina regolamentare che si intende modificare, oggetto di delegificazione ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2., reca la regolazione dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. A livello primario, la legge 24 aprile 1941, n. 392 sancisce l'obbligo, per i comuni ove hanno sede gli uffici giudiziari, di farsi carico di talune voci di spesa necessarie per il funzionamento e la gestione delle strutture giudiziarie. Il d.P.R. 4 maggio 1998, n. 187 reca disposizioni regolamentari riguardanti la determinazione del contributo (che avviene annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dell'interno, su richiesta dei comuni e previo parere della commissione di manutenzione istituita a livello territoriale), il procedimento di erogazione del contributo medesimo (che prevede la corresponsione di due rate, di cui la prima in acconto della misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente), l'istituzione, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni di manutenzione (che sulle richieste di contributo avanzate dai comuni esprimono un parere, inoltrato immediatamente al Ministero della giustizia).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto del Presidente della Repubblica qui analizzato interviene sul d.P.R. 4 maggio 1998, n. 187, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. In particolare, viene integrato l'articolo 1 (con norma di

raccordo) e integralmente sostituito l'articolo 2 del testo vigente riguardante il procedimento di erogazione del contributo. E' introdotto, inoltre, il nuovo articolo 2-*bis* sulla determinazione dell'importo complessivo del contributo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il testo del decreto presidenziale è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento normativo modifica il procedimento di erogazione di contributi ai comuni per le spese di gestione degli uffici giudiziari ed è, pertanto, riconducibile a competenze e attribuzioni di uffici statali. Sullo schema di intervento normativo viene acquisito il parere della Conferenza Stato - Città.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni. Il provvedimento riguarda una materia oggetto di delegificazione ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Risulta all'esame del Parlamento un disegno di legge, di iniziativa parlamentare (S 2352), recante 'Modifiche alla disciplina in materia di spese per gli uffici giudiziari', che non è inserito nel calendario prossimo dei lavori parlamentari.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono giudizi pendenti innanzi alla Corte costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il regolamento in esame non pone, in relazione al suo oggetto, problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in ordine alla materia oggetto del decreto legislativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto del Presidente della Repubblica è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono in materia linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono in materia linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto legislativo, che modifica parzialmente il procedimento relativo alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi, con particolare riguardo ai testi attualmente vigenti per effetto di modifiche ed integrazioni.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo del decreto contiene novelle legislative per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previsti effetti abrogativi impliciti. E' espressamente sostituito da nuova disposizione l'articolo 2 del d.P.R. 4 maggio 1998, n. 187.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate né norme di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe da esercitare nella materia interessata, peraltro oggetto di delegificazione.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

E' previsto che, con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, venga determinato, per ciascun ufficio giudiziario l'importo complessivo del contributo da erogare ai comuni, importo determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee dei beni e servizi, tenuto conto del bacino di utenza e dell'indice di sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Alla predisposizione del decreto è stato dato input dai rilievi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, che dispone dei dati e delle emergenze statistiche necessarie all'attuazione del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di D.P.R. in esame ha come obiettivo la razionalizzazione delle attuali procedure, disciplinate dal D.P.R. 187 del 1998, connesse alla concessione dei contributi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei comuni presso cui i predetti uffici anno sede.

In particolare si prevede che con decreto interministeriale Giustizia ed Economia, che deve essere emanato entro il 31 dicembre di ogni anno, siano fissati gli importi complessivi del contributo disponibili per ciascun ufficio giudiziario per il successivo esercizio

finanziario, sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze dei singoli uffici.

All'inizio di ciascun esercizio finanziario l'amministrazione eroga in favore dei comuni una rata in acconto pari al 50% del contributo erogato nell'anno precedente (attualmente l'acconto ammonta al 70%) mentre la rata a saldo, nel limite del budget stabilito dal decreto interministeriale, viene corrisposta entro il 30 settembre di ciascun anno.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che, nel rispetto della clausola di invarianza degli oneri, la concessione dei contributi ai Comuni avviene nel limite delle ordinarie risorse iscritte nel bilancio di questa Amministrazione sul capitolo 1551 del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria.

Si segnala altresì che l'erogazione di contributi in favore di comuni in misura superiore a quella indicata nel "budget", motivata da esigenze eccezionali non altrimenti previste o valutate, potrà avvenire esclusivamente previa verifica delle disponibilità finanziarie derivanti dai meccanismi di risparmio contenuti nel provvedimento in esame e comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento intende introdurre alcune modificazioni al procedimento attualmente previsto per la concessione dei contributi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei comuni presso i quali i predetti uffici hanno sede. La disciplina è attualmente prevista dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187.

In particolare quest'ultimo provvedimento prevede un meccanismo di rimborso delle spese predette contraddistinto dall'erogazione di un anticipo all'inizio di ogni esercizio finanziario in misura pari al 70% del contributo erogato nell'anno precedente ed un successivo saldo a consuntivo, previo parere della competente commissione di manutenzione, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Con l'intervento normativo illustrato si intende modificare il predetto meccanismo, rendendo la spesa in questione più facilmente controllabile da parte dell'amministrazione della giustizia, contemporaneamente incentivando l'instaurarsi di virtuose prassi di corretta gestione dei flussi finanziari mediante la destinazione di parte dei risparmi ottenuti in favore degli enti

locali interessati; il tutto senza ricorrere ad alcun tipo di nuova o maggiore spesa a carico dello Stato.

In particolare, il decreto si compone di due articoli, il primo contenente le modificazioni al predetto d.p.r. n. 187/1998 ed il secondo recante la clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 1 contiene modifiche agli articoli 1 e 2 del d.P.R. n. 187/1998.

La prima modifica (lettera a) è finalizzata a raccordare il disposto del comma 1 sulla determinazione del contributo con le novità introdotte nella riformulazione dell'art. 2 e con l'inserimento dell'art. 2-*bis*. E' espressamente precisato che la determinazione del contributo previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 392/1941 avvenga comunque avendo riferimento al *budget* forfettario annuo stabilito a norma dell'articolo 2-*bis* con separato decreto interministeriale giustizia-economia.

Con la seconda modifica (lettera b) è riformulato integralmente l'art. 2, prevedendo che i contributi in questione siano erogati entro i limiti massimi previsti annualmente col citato decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le uniche deroghe ammesse saranno quelle correlate ad esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, e soltanto a seguito di apposito provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.

Per il resto viene confermata la previgente disciplina, che prevede il pagamento del contributo in due rate, una di anticipo all'inizio dell'esercizio finanziario ed una a saldo entro il 30 settembre di ogni anno. L'anticipo, tuttavia, è stato ridotto dal 70 al 50% dell'importo percepito dal comune nell'annualità pregressa, nell'ottica di incentivare una corretta gestione della spesa, finalità che permea anche il successivo comma 7 dell'articolo in parola.

Il comma 7 del nuovo articolo 2, infatti, prevede che una quota pari al 50% dei risparmi conseguiti sugli importi indicati nel decreto precedentemente analizzato sia destinata, per la metà, ad incrementare il fondo di sede con funzione incentivante per i dipendenti dell'amministrazione giudiziaria che prestano servizio negli uffici allocati presso il comune interessato e, per la restante parte, sia direttamente attribuita all'ente locale stesso. Appare evidente lo scopo della disposizione in esame, volta ad incentivare la propensione al risparmio e a favorire una corretta allocazione delle risorse sia degli enti locali che dei dipendenti stessi, mediante una diretta partecipazione economica di entrambi ai risparmi eventualmente conseguiti. Contestualmente, al fine di evitare il rischio che la contrazione nelle spese si

riverberi sul corretto funzionamento del sistema giustizia, viene previsto che il meccanismo della destinazione dei risparmi sopra descritto possa essere operativo *«nei soli casi in cui il comune ha comunque provveduto nel corso dell'anno ad effettuare stanziamenti sufficienti almeno al mantenimento del pregresso livello di efficienza del servizio nell'ufficio giudiziario interessato»*.

L'art. 1, lettera b), provvede, altresì, ad introdurre nel d.P.R. n. 187/1998 l'art. 2-bis, all'interno del quale è racchiusa la disciplina del decreto mediante il quale viene prefissato il budget dei singoli uffici giudiziari. La norma in parola prevede, quindi, al comma 1, che entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venga determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo del contributo disponibile per il successivo esercizio finanziario.

Il comma 2 precisa, infine, che l'importo di cui sopra è determinato sulla base dei costi *standard* per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario.

L'art. 2, come detto, contiene invece la sola clausola di invarianza finanziari

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 MAGGIO 1998, N. 187, RECANTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 20, COMMA 8, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis.»;
- b) l'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

" ART. 2

(Procedimento)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre.
2. La rata in acconto è erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al cinquanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente.
3. La rata a saldo è determinata tenendo presenti le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni ed il parere delle commissioni di manutenzione.
4. Salvo quanto previsto al comma 6, l'importo complessivo del contributo di cui all'articolo 1 non può superare quello indicato nel decreto di cui all'articolo 2-bis.
5. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune è stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo è corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali l'ufficio è stato funzionante.
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi può autorizzare, con provvedimento motivato, l'erogazione di contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4.
7. Una quota pari al cinquanta per cento dei risparmi conseguiti sugli importi indicati nel decreto di cui all'articolo 2-bis è destinata, per la metà, ad incrementare il fondo di sede con funzione incentivante per i dipendenti dell'amministrazione giudiziaria che prestano servizio negli uffici allocati presso il comune interessato e, per la restante parte, direttamente attribuita all'ente locale stesso. La disposizione di cui al periodo che precede si applica nei soli casi in cui il comune ha comunque provveduto nel corso dell'anno ad effettuare stanziamenti sufficienti almeno al mantenimento del pregresso livello di efficienza del servizio nell'ufficio giudiziario interessato.

ART. 2-bis

(Determinazione dell'importo complessivo del contributo)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo del contributo di cui all'articolo 1 disponibile per il successivo esercizio finanziario.
2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario.».

ART. 2

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.